

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)

- Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

- Dott.ssa Anna Bartolini Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 23 novembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

### FATTO

Per sbloccare le somme presenti nel conto della zia defunta, il 12 novembre 2008, uno dei nipoti eredi, già procuratore per il rapporto bancario, consegnava alla banca resistente "una dichiarazione sostitutiva per uso successione".

La banca eccepiva che per lo sblocco dei fondi era necessario produrre copia dell'avvenuta pubblicazione del testamento al fine di consentire i bonifici a favore degli altri chiamati all'eredità. L'11 maggio 2009, l'erede apprendeva che era necessario produrre anche "la pratica di successione" e rilevava che vi erano impedimenti circa la possibilità di poter disporre bonifici a favore degli altri coeredi sulla base di "una semplice delega con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore".

Il 25 maggio 2009, il ricorrente si determinava a chiedere alla banca formali chiarimenti diretti a conoscere quali fossero "i documenti necessari per una rapida conclusione" della pratica; ciò anche in considerazione del fatto che: a) tre dei cugini eredi erano residenti in un'altra città; b) le somme ereditate, pari a € 101.398,04, giacevano infruttifere da più di un mese; c) nel frattempo, aveva dovuto anticipare spese successorie per l'importo di € 5.000,00, somma che avrebbe dovuto essere sottratta da quanto spettante ai cinque eredi della *de cuius*, prima della suddivisione pro quota dell'eredità.

La filiale della banca resistente il 29 maggio 2009 comunicava al ricorrente che lo svincolo della somma avrebbe potuto avvenire in presenza di tutti gli eredi oppure con procura notarile a favore di uno degli eredi con esibizione di "atto notorio", in quanto successione testamentaria superiore ai € 50.000,00, e di "dichiarazione di successione".



Il 6 giugno 2009, il ricorrente, che non era riuscito a mettersi in contatto con l'Ufficio legale della banca, inviava all'Ufficio reclami del resistente un'ulteriore richiesta di chiarimenti circa i documenti necessari per sbloccare la somma caduta in eredità, avendo riscontrato incertezza, nei contatti allo sportello, sulla documentazione necessaria a tal fine, in quanto gli era stato chiesto "un atto notorio", anche se aveva già provveduto a consegnare la "pubblicazione notarile del testamento pubblico del *de cuius*", e le somme giacevano "a tasso zero dal 14.4.2009".

Con raccomandata datata 11 giugno 2009, l'Ufficio reclami della banca riscontrava le note dell'erede del 25 maggio 2009 e 6 giugno 2009, ribadendo la necessità dell'atto notorio e la dichiarazione di successione (o di esonero, nei casi previsti dalla legge) - oltre al certificato di morte e al verbale di pubblicazione/attivazione del testamento. Comunicava anche l'esigenza della presenza di tutti gli eredi per lo svincolo, superabile solo con conferimento di una eventuale procura ad altri eredi o a terzi.

Il 23 marzo 2010, l'erede ha presentato ricorso all'ABF contestando l'illegittimità della richiesta di un "atto notorio" per lo svincolo delle somme ereditate, in quanto aveva già presentato copia autenticata dal notaio del testamento della *de cuius*, regolarmente registrato e pubblicato. Ritenendo quest'ulteriore documento richiesto "del tutto inutile quanto ad efficacia probatoria in presenza di copia autentica del testamento" ha chiesto che la banca gli restituisca la somma corrisposta per il rilascio di tale documento pari a € 420,00.

La banca resistente, che ha riscontrato la ricezione del ricorso il 28 maggio 2010, ha fatto tenere le sue controdeduzioni il 12 luglio 2010, sostenendo la legittimità del proprio comportamento nel richiedere all'erede l'atto notorio, in quanto necessario e idoneo ai fini di "certificare ai termini di legge, con l'intervento di testimoni estranei agli interessi in considerazione, circostanze giuridiche che trascendono gli eventuali contenuti di un testamento - ancorché pubblicato per atto di Notaio - ed espressamente elencate nell'atto stesso" ossia "l'assenza di testamenti successivi a quello presentato dai dichiarati eredi, l'assenza di contestazioni o impugnazioni del testamento stesso, l'assenza di eredi legittimi pretermessi, l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati alla stessa nel testamento presentato".

La banca ha affermato che non a caso la contestazione mossa dal ricorrente non ha ancora formato oggetto di "altrui contestazione" presso l'ABF, in quanto la documentazione richiesta, nel tempo, sarebbe diventata "quasi un postulato" per lo svincolo delle somme ereditate così come si ricava da decisioni pregresse dell'Ombudsman in materia per le quali sussisterebbe un "dovere/diritto della banca ... di acquisire documentazione legalmente idonea a soddisfare le esigenze di accertamento".

Sulla base di tali premesse, la resistente ha ribadito l'infondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente, confidando che l'ABF non accolga le "inopinate richieste risarcitorie".

Dopo i contatti presi dalla Segreteria tecnica, la banca ha registrato la ricezione del ricorso in data 28 maggio 2010.

Come richiesto, si è provveduto a trasmettere con nota del 20 settembre 2010 le controdeduzioni al ricorrente.

## DIRITTO

Il ricorrente ha contestato alla banca la legittimità della richiesta di un "atto notorio" per lo svincolo della somma presente sul conto della *de cuius* a favore dei cinque eredi, in quanto ritiene che la presentazione di tale documento sia stata superflua, avendo già fornito all'intermediario resistente copia del verbale di pubblicazione del testamento.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il contenuto e le finalità del verbale di pubblicazione del testamento e dell'atto di notorietà – così come risultano agli atti del presente procedimento – presentano evidentemente contenuto e finalità affatto diverse, ragione che induce a concludere per la correttezza dell'operato dell'intermediario che, prima di procedere allo “svincolo” delle somme cadute in successione, abbia chiesto ad uno degli eredi di produrre un atto di notorietà.

Né può, sotto un diverso profilo, ritenersi che l'esborso delle somme che si è reso necessario per poter consegnare l'atto di notorietà all'intermediario – e del quale in questa sede il ricorrente chiede di essere tenuto indenne – avrebbe potuto o dovuto essere in qualche modo evitato.

Come già questo Collegio ha avuto occasione di affermare, infatti, non può configurarsi in capo all'intermediario alcun obbligo di accettare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in quanto l'art. 2 del D.P.R. n. 445/2000, nel definire l'ambito di applicazione del testo unico in materia di documentazione amministrativa, fa espresso riferimento ai rapporti con gli organi della pubblica amministrazione, con i gestori di pubblici servizi, e con i privati che vi consentano.

Come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, i rapporti tra banca e cliente, relativamente a conti correnti o deposito titoli, hanno natura meramente privatistica; pertanto, gli strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa trovano applicazione nei limiti in cui la banca li accetti in sostituzione di certificati o altri documenti amministrativi attestanti stati o qualità dell'interessato, ovvero altri fatti a sua conoscenza.

In particolare, ove sia richiesta la produzione di un atto notorio, l'intermediario ha facoltà di accettare una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a condizione che – secondo quanto statuito dall'art. 21 del medesimo T.U. – la sottoscrizione sia autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. Ciò, la fine di assicurare, nei confronti della banca e di eventuali terzi interessati, certezza legale alla legittima provenienza del documento.

Da quanto appena esposto discende, dunque, pianamente che la condotta dell'intermediario, sotto i diversi profili esaminati, non appare in alcun modo censurabile.

L'istanza risarcitoria avanzata dal ricorrente va, dunque, disattesa.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO